

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

n. 2005 040 TF LP del 03 febbraio 2005

PREMESSO

(omissis)

TRA

L'Università degli Studi di Udine con sede in Udine, via Palladio, n. 8, C.F. 80014550307, d'ora in poi denominato "*soggetto promotore*", rappresentata dal Rettore Prof. Furio Honsell nato a Genova il 20/08/1958,

E

il Comune di Trieste con sede legale in Trieste, piazza Unità d'Italia 4, C.F. 00210240321, d'ora in poi denominato «soggetto ospitante», rappresentato dal Direttore dell'Area Affari Generali ed Istituzionali dott.ssa Giuliana Cicognani, nata a Trieste, il 29/06/1943

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 il Comune di Trieste si impegna ad accogliere, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e/o di servizio, studenti universitari e laureati dell'ateneo udinese in tirocinio di formazione ed orientamento.
2. Il Comune di Trieste si impegna altresì ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e/o di servizio, studenti universitari – italiani, comunitari ed extra-comunitari – partecipanti a programmi di mobilità studentesca dei quali l'Ateneo udinese sia partner.
3. I tirocini hanno, di norma, durata trimestrale e comunque non superiore a mesi dodici, ovvero a mesi ventiquattro in caso di soggetti portatori di handicap; è tuttavia facoltà del Direttore dell'Area Risorse Umane e Organizzazione concedere, con proprio atto, proroghe trimestrali del tirocinio, entro i limiti temporali massimi di cui al periodo precedente, a seguito di richiesta motivata del dirigente della struttura comunale ospitante e previo consenso scritto del tirocinante interessato e del tutor accademico.
4. E' consentita la partecipazione ad un solo tirocinio formativo presso il Comune.
5. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro; i tirocinanti non possono vantare nei confronti del soggetto ospitante alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo in genere.

Art. 2

Adempimenti preliminari

1. Il numero di tirocini da attivare, la loro durata, il contenuto, il corso di laurea e/o diploma interessati nonché l'Area/Servizio comunale presso la/il quale si articoleranno, sono concordati dalle parti (Facoltà interessate e Comune di Trieste) sulla base di progetti formativi predisposti, in relazione alle funzioni e agli obiettivi delle singole Aree o Servizi interessati, dall'Amministrazione comunale e comunicati all'Ufficio Tirocini e Job Placement dell'Università degli Studi di Udine.
2. Il soggetto promotore individua i tirocinanti secondo i requisiti specifici richiesti nei progetti e ne comunica alla Direzione dell'Area Risorse Umane i nominativi relativi, unitamente a quelli dei tutori universitari.
3. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, la Direzione dell'Area Risorse Umane organizza un incontro preliminare tra il candidato selezionato dal soggetto promotore e il Direttore della struttura comunale ospitante finalizzato a verificare il reciproco gradimento e a definire le modalità di attuazione del progetto formativo.

Art. 3

Svolgimento del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico e da un responsabile comunale indicato dal soggetto ospitante, coincidente di norma con il direttore della struttura nella quale si svolgerà il tirocinio stesso.
2. Il tirocinio si svolge in attuazione del progetto formativo concordato ai sensi dell'articolo 2 e si concreta in attività esclusivamente e strettamente riguardanti il contenuto del progetto medesimo.
3. Per ciascun tirocinio i tutori predispongono, secondo lo schema allegato sub 1), una scheda progetto contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore universitario e del tutore comunale;
 - durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di accesso ai locali;
 - le strutture comunali presso le quali si svolgerà il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni I.N.A.I.L. e per la responsabilità civile.
4. Copia della scheda progetto, debitamente compilata e sottoscritta dai soggetti di cui al precedente comma, viene inoltrata dal responsabile della struttura comunale ospitante al Direttore dell'Area Risorse Umane e Organizzazione e all'Università per l'anagrafe dei tirocini ove esistente.
5. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dalla scheda progetto;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

Interruzione del tirocinio

1. Nel caso di insorgenza di gravi problemi imputabili al comportamento del tirocinante, è data facoltà al responsabile della struttura comunale ospitante di interrompere l'attività di

tirocinio e di disporre l'allontanamento definitivo del tirocinante, motivandone le ragioni al tutore universitario.

2. Nel caso di inosservanza, da parte della Struttura comunale ospitante, degli impegni convenzionalmente assunti nei confronti del tirocinante, è data facoltà al tutore universitario di interrompere, su richiesta del tirocinante, l'attività di tirocinio, motivandone le ragioni al tutore comunale.

Art. 5 Oneri

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante s'impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
3. La presente Convenzione non comporta a carico del soggetto ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con il presente atto.
4. Il soggetto promotore si impegna a comunicare periodicamente alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché agli organismi locali delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i dati relativi alla Convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.
5. Il soggetto promotore, al termine del tirocinio, certifica l'attività svolta dal tirocinante.
6. Il soggetto ospitante è tenuto ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro di cui al D. L.vo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Il soggetto promotore provvederà, tramite il medico competente dell'Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria allo svolgimento delle attività formative qualora previsto nel progetto formativo.
7. Il soggetto ospitante si impegna a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali ove esistenti i dati relativi alla Convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.

Art. 6 Disposizioni transitorie e finali

1. La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata, fatta salva la determinazione del Direttore dell'Area Risorse Umane e Organizzazione in merito al rinnovo per un ulteriore triennio; è fatta comunque salva, per entrambe le parti, la possibilità di disdetta, da esercitarsi almeno 30 giorni prima della scadenza mediante apposita dichiarazione spedita a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. La Convenzione sostituisce tutte quelle attualmente in essere con l'Università degli Studi di Udine relative all'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento, che devono intendersi automaticamente caducate dalla data della sottoscrizione della presente.
3. I rapporti di tirocinio già avviati in base alle Convenzioni caducate ai sensi del comma 2 e pendenti alla data ivi indicata sono ricondotti – a decorrere dalla medesima data – alla disciplina di cui al presente atto.
4. Eventuali controversie derivanti dall'applicazione e/o dall'interpretazione della presente Convenzione, non definibili in via amministrativa, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

5. In siffatta ipotesi le parti concordano di assoggettarsi all'esclusiva competenza del Foro di Trieste.
6. Per quanto non previsto dal seguente atto si fa riferimento alla normativa vigente.
7. Il presente atto, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86, tariffa parte II, art. 4.

per l'Università degli Studi Udine (soggetto promotore)

IL RETTORE

Prof. Furio Honsell

per il Comune di Trieste (soggetto ospitante)

dott.ssa Giuliana Cicognani